Spedizione in abbonamento postale

Anno 94º — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 marzo 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 60 (Salone " La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 60 (Salone " La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . Pag. 998

LEGGI E DECRETI

1953

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 89.
Modifica dell'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari . . . . . . Pag. 998

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 90.
Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro . . . . Pag. 998

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 91.
Estensione dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria . Pag. 999

LEGGE 11 marzo 1953, n. 92.
Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense . . . . Pag. 999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 93.
Separazione del distretto notarile di Latina da quelli riuniti di Roma e Velletri e costituzione del Collegio e del Consiglio notarile, nonchè l'archivio notarile distrettuale. Pag. 999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953.
Sostituzione di un membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » . . . . Pag. 1000

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1952.
Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a mantenere in servizio trentasette salariati temporanei per l'esercizio finanziario 1952-53 . . . . Pag. 1000

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1953.
Autorizzazione all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali ad accettare una donazione. Pag. 1000

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1953.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Chiusa della Val d'Adige », sita nell'ambito dei comuni di Dolcè e Rivoli . Pag. 1001

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1953.
Sostituzione di un componente il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Italiano della Moda . . . Pag. 1002

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione delle frazioni Ponte San Giovanni, Ponte Valleceppi e Ponte Felcino in comune di Perugia . . . . . . Pag. 1002

Ministero del tesoro:
Media dei cambi . . . . Pag. 1002
Diffida per distruzione di certificato di rendita nominativa Pag. 1002
Rettifiche d'intestazione di rendite nominative Pag. 1003

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1951 Pag. 1004
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1951 . . . . Pag. 1004

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta . . . . . Pag. 1004
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1951 . Pag. 1004

Ministero dell'interno:
Concorsi a posti di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Lecco (Como), Treviso, Paternò (Catania), Pordenone (Udine), Legnano (Milano), Casale Monferrato (Alessandria) e di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Albenga (Savona), Piove di Sacco (Padova) e Licata (Agrigento) . . . Pag. 1005
Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a cinquantatre posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (gruppo A, grado 10°) del ruolo tecnico dei Servizi antincendi Pag. 1005

Ministero della difesa-Marina:
Concorso per esami e per titoli a sei posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali Pag. 1006
Graduatoria del concorso per la nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo Pag. 1009

Ministero delle finanze:
Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di sedici allievi all'Accademia della guardia di finanza, bandito con decreto Ministeriale 22 gennaio 1952 . Pag. 1009
Avviso di rettifica . Pag. 1010

Ministero dei trasporti:
Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Milano, incaricata dell'espletamento del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista, indetto con decreto Ministeriale 2 luglio 1952. Pag. 1010
Assunzione in prova dei vincitori del concorso a posti di cantoniere, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1951. Pag. 1010

Prefettura di Reggio Calabria: Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria Pag. 1011

Prefettura di Cuneo: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo Pag. 1011

Prefettura di Como: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como Pag. 1011

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 1° *aprile* 1950
registrato alla Corte dei conti il 15 *aprile* 1950
registro n. 35 *Presidenza, foglio n.* 97

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

Città di REGGIO EMILIA. — Durante l'occupazione nemica opponeva al tedesco invasore la fiera resistenza dei suoi figli, accorsi in gran numero nelle formazioni partigiane impegnate in dura e sanguinosa lotta. Cinquecento caduti in combattimento, interi Comuni distrutti, popolazioni seviziate e sottoposte al più spietato terrore, deportazioni in massa, stragi inumane e crudeli persecuzioni, costituiscono il bilancio tragico, ma luminoso, di una attività perseverante e coraggiosa iniziata nel settembre 1943 e conclusa con la disfatta delle forze di occupazione. Memore di nobili, secolari tradizioni, riaffermate nella epopea del Risorgimento, la città di Reggio Emilia ha saputo degnamente concludere un rinnovato ciclo di lotte per la libertà e per l'indipendenza ed offrire alla Patria generoso tributo di sacrificio e di sangue. — Settembre 1943 aprile 1945.

(1106)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1953, n. **89**.
Modifica dell'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 4 della legge 11 maggio 1951, n. 384, è così modificato:

« La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:

1) di prestiti sull'onore;

2) di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari o dei loro eredi legittimi;

3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizio, ai soci permanenti, di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 24 febbraio 1953, n. **90**.
Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimenti di immobili con atto tra vivi o a causa di morte sono rivalutate di sedici volte, a richiesta dei beneficiari, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Si fa luogo alla rivalutazione a condizione che gli immobili o le sostanze ereditarie, oggetto della rendita vitalizia, non siano stati venduti dal debitore della rendita stessa prima del 1° gennaio 1946.

Nel caso di vendita parziale di tali beni, la rivalutazione ha luogo in proporzione dei beni rimasti in proprietà del debitore della rendita.

Art. 3.

Gli aumenti di cui all'art. 1 assorbono ogni altro aumento che sia stato eventualmente concordato fra le parti e sono dovuti a decorrere dalla prima scadenza successiva alla richiesta dei beneficiari.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 91.

Estensione dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La disposizione di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, si estende anche ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria che in seguito a concorso sono entrati o entreranno a far parte del gruppo *B* del personale giudiziario, fermo in ogni caso il riconoscimento dell'anzianità pregressa in quattro anni, qualora i due terzi dell'anzianità stessa dovessero essere inferiori ai quattro anni.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria e che comunque contrasti con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 marzo 1953, n. 92.

Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori in carica al 31 dicembre 1952 continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1953.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1953.

Il Consiglio nazionale forense in carica al 31 dicembre 1952 continua a funzionare fino al 31 dicembre 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 93.

Separazione del distretto notarile di Latina da quelli riuniti di Roma e Velletri e costituzione del Collegio e del Consiglio notarile, nonchè l'archivio notarile distrettuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e 3 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3138, sull'ordinamento degli archivi notarili.

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulle modificazioni alla circoscrizione notarile;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, che determina il numero e la residenza dei notai nel territorio della Repubblica:

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1892, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2283, che istituisce la sede del Tribunale di Latina e ne determina la circoscrizione;

Visto il regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2157, che fissa la data di inizio del funzionamento di detto Tribunale;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 258, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 919, con cui la pretura di Ponza ed il comune di Ventotene vengono assegnati alla circoscrizione del Tribunale di Latina;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Latina in data 8 novembre 1952 con la quale si chiede la separazione del distretto di Latina da quelli riuniti di Roma-Latina e Velletri;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corte di appello di Roma;

Considerato che ogni circoscrizione territoriale di tribunale costituisce un distretto notarile, con capoluogo nel Comune ove ha sede il tribunale, e che nel caso di istituzione di un tribunale il corrispondente nuovo distretto notarile rimane riunito a quello cui apparteneva il maggior numero delle sue sedi, salvo che si provveda altrimenti, qualora il numero dei notai del nuovo distretto non sia inferiore a 15;

Considerato che al distretto notarile di Latina è assegnato il numero di 16 notai e che può farsi luogo alla chiesta separazione e, conseguentemente, all'istituzione del Collegio e del Consiglio notarile nonchè dell'archivio notarile distrettuale di Latina;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Il distretto notarile di Latina è separato da quelli riuniti di Roma e Velletri a decorrere dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto e dalla stessa data nel distretto medesimo sono costituiti il Collegio e il Consiglio notarile, nonchè l'archivio notarile distrettuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 92. — CARLAMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953.

Sostituzione di un membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1952, n. 439, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1952, registro n. 53, foglio n. 56, con il quale è stato costituito il Consiglio del predetto Ordine cavalleresco;

Vista la lettera del Ministero della marina mercantile, con la quale si chiede la sostituzione nel Consiglio dell'Ordine del dott. Luigi Cerquetelli, deceduto, con il dott. Silvio Tranchini, quale rappresentante del detto dicastero;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Silvio Tranchini, direttore generale, è nominato membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » in sostituzione del dott. Luigi Cerquetelli, deceduto, ed in rappresentanza del Ministero della marina mercantile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

CAMPILLI — FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1953
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 53. — ALIFFI

(1268)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1952.

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a mantenere in servizio trentasette salariati temporanei per l'esercizio finanziario 1952-53.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che per le esigenze dei servizi del Ministero degli affari esteri si rende necessario continuare ad avvalersi anche durante l'esercizio finanziario 1952-1953 dell'opera di n. 37 (trentasette) unità di « salariati temporanei »:

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1952-1953, n. 37 (trentasette) salariati temporanei, dei quali numero 13 unità possono essere classificati alla prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1953
Registro n. 41 Esteri, foglio n. 61

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1953.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali ad accettare una donazione.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vedute le deliberazioni 25 agosto 1948, 5 febbraio e 19 luglio 1951, con le quali il Consiglio di amministrazione dell'università di Parma ha stabilito di do-

nare all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali (I.N.A.D.E.L.) un terreno di proprietà dell'Università stessa;

Dato atto che la donazione in argomento risulta assoggettata ai seguenti oneri:

a) che sul terreno donato l'I.N.A.D.E.L. s'impegni a costruire immediatamente un edificio da adibire a sede del Collegio universitario « Agostino Berenini », esclusa ogni altra destinazione;

b) che venga sancito il diritto di prelazione a favore dell'Ateneo donante qualora l'I.N.A.D.E.L. alienasse in futuro l'edificio;

c) che l'I.N.A.D.E.L. assuma l'obbligo di concedere due posti gratuiti a favore di allievi meritevoli e bisognosi segnalati dalle autorità accademiche di Parma;

Veduta la nota n. 2544 del 19 maggio 1949, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'Università degli studi di Parma a stipulare l'atto di donazione gravata degli oneri sopra indicati;

Dato atto ancora che il terreno oggetto della donazione anzidetta, della superficie complessiva di metri quadrati 1890,37, è riportato in catasto al foglio 30, n. 4, con area di ari 2 e centiari 16 e n. 10-*b* art. pr. classe 1ª per ari 16 e centiari 27, col reddito dominicale di L. 341,65 e agrario di L. 40,70, con i seguenti confini: a sud, in parte con area comunale prospiciente via Massimo d'Azeglio e in parte con via privata di ragione dell'Università di Parma; ad est e a nord con area ortiva di proprietà della stessa Università; a ovest col piazzale Rasori;

Vista la deliberazione n. 229 del 14 settembre 1951, con cui il commissario straordinario dell'I.N.A.D.E.L. ha stabilito di accettare la donazione di cui sopra con le condizioni stabilite;

Esaminata la perizia di stima, redatta dall'ingegnere Bruno Cornelli e asseverata con giuramento, contenente la descrizione e la estimazione del terreno donato;

Accertata la proprietà e la libertà dell'immobile stesso attraverso i documenti rilasciati dall'Ufficio tecnico erariale e dalla Conservatoria dei registri immobiliari di Parma, nonchè attraverso copia dell'atto per notar Bigliardi Antonio in data 24 ottobre 1936, repertorio n. 2443, col quale il terreno in parola è pervenuto all'Università di Parma;

Veduto il progetto per la costruzione dell'edificio destinando a sede del Collegio universitario di Parma, nonchè il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici comunicato con la nota n. 10687 del 15 ottobre 1952 del Ministero dei lavori pubblici Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata;

Visto l'art. 22 della legge 2 giugno 1930, n. 733, contenente modificazioni all'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L., e il regio decreto 26 giugno 1896, n. 361;

Decreta:

L'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali è autorizzato ad accettare la donazione del terreno descritto in narrativa disposta dalla Università degli studi di Parma, con gli oneri sopra indicati.

Roma, addì 11 febbraio 1953

Il Ministro: SCELBA

(1047)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Chiusa della Val d'Adige », sita nell'ambito dei comuni di Dolcè e Rivoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 settembre 1952, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Chiusa della Val d'Adige », sita nell'ambito dei comuni di Dolcè e Rivoli;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi, all'albo dei comuni di Dolcè e Rivoli senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta, sviluppandosi in un susseguirsi di località pittoresche, ai due lati del fiume Adige, che si apre la via tra i massicci rocciosi delle montagne incombenti, costituisce un insieme di grande effetto paesistico e forma per la presenza di varie strutture di vecchie fortificazioni, un quadro di carattere artistico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio dei comuni di Dolcè e Rivoli, confinante a nord con il limite esterno dei fogli V e VI della Sezione di Rivoli e con il foglio I della Sezione *C*, Ceraino con Volargne; a est con il limite esterno dei fogli I, II e III della Sezione *C*, Ceraino con Volargne e con la sponda sinistra del fiume Adige, con il limite esterno del foglio IV della Sezione *C*, Ceraino con Volargne; a sud con il limite sud del foglio V della Sezione *C*, Ceraino con Volargne; ad ovest con il limite ovest dei fogli XIX e XVII della Sezione di Rivoli Veronese, con la strada Rivoli-La Rocca e con la strada comunale Rivoli-Zuane, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che i comuni di Dolcè e Rivoli provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 marzo 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona

Stralcio di verbale di seduta

Alle ore 10,30 del giorno 17 settembre 1952, convocata con lettera raccomandata in data 3 settembre 1952, si è riunita presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Verona.

(Omissis).

Chiusa della Val d'Adige. — Zona appartenente ai comuni di Dolcè e Rivoli Veronese.

Il presidente ritiene superfluo illustrare ai presenti il valore paesistico della zona che denominata Chiusa della Val d'Adige, comprende i territori appartenenti a due Comuni e si sviluppa in un susseguirsi di località pittoresche per la presenza del fiume Adige uno dei punti strategici militari più conosciuti da molti secoli a questa parte, a ricordo della qual cosa rimangono ancora le strutture delle fortificazioni che rendono ancor più tipico l'ambiente di cui si tratta.

Al fine di conservare l'attuale consistenza della Chiusa della Val d'Adige, la Commissione, ai sensi del comma terzo dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approva all'unanimità l'imposizione del vincolo paesistico secondo la delimitazione segnata in rosso sulla mappa, allegata al presente verbale. Precisamente i confini della zona tutelata sono definiti

a *nord* con il limite esterno dei fogli V e VI della Sezione di Rivoli e con il foglio I della Sezione C, Ceraino con Volargne;

a *est* con il limite esterno dei fogli I, II, III della Sezione C, Ceraino con Volargne e con la sponda sinistra del fiume Adige, con il limite esterno del foglio IV della Sezione C, Ceraino con Volargne;

a *sud* con il limite sud del foglio V della Sezione C, Ceraino con Volargne;

a *ovest* con il limite ovest dei fogli XIX e XVII della Sezione di Rivoli Veronese; con la strada Rivoli-La Rocca e con la strada comunale Rivoli-Zuane.

(Omissis).

(1075)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1953.

Sostituzione di un componente il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Italiano della Moda.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale in data 27 marzo 1952, col quale veniva nominato il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Italiano della Moda;

Vista la lettera in data 9 giugno 1952, con la quale l'avv. Gino Poletti, designato dall'assemblea dei soci dell'Ente suddetto dichiara di rinunciare alla carica offertagli;

Ritenuta la necessità di completare la composizione del Collegio stesso con altro nominativo;

Vista la deliberazione assembleare in data 22 novembre 1952, con la quale viene designato a far parte del Collegio dei revisori il prof. dott. Federico Maria Pacces, in sostituzione dell'avv. Gino Poletti;

Decreta:

Il prof. dott. Federico Maria Pacces è chiamato a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Italiano della Moda in sostituzione dell'avv. Gino Poletti.

Roma, addì 10 marzo 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(1269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione delle frazioni Ponte San Giovanni, Ponte Valleceppi e Ponte Felcino in comune di Perugia.

Con decreto Ministeriale 5 febbraio 1953, n. 412, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione delle frazioni Ponte San Giovanni, Ponte Valleceppi e Ponte Felcino in comune di Perugia, approvato con il decreto Ministeriale 8 febbraio 1949 e prorogato con decreto Ministeriale 6 febbraio 1951, è ulteriormente prorogato fino all'8 febbraio 1955.

(1282)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	633,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

Nel bollettino n. 59 del 12 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 1953, nella contrattazione cambi, la quotazione media del dollaro U.S.A. deve intendersi Lit. 624,94 anzichè Lit. 624,90.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificato di rendita nominativa

(Unica pubblicazione). Elenco n. 14.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione del sottoindicato titolo:

Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 523019, capitale nominale L. 1500, intestato alla Congregazione di Maria SS. Immacolata del Rifugio dei peccatori pentiti in S. Anna la Misericordia in Palermo, vincolato.

Si avverte chiunque possa avere interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verrà rilasciato il nuovo titolo in sostituzione di quello distrutto.

Roma, addì 7 marzo 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(1231)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di rendite nominative

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1959)	4133	1.250 —	Ravera Alfredo fu Attilio, minore sotto la patria potestà della madre Garelli *Vittorina* di Giuseppe vedova Ravera, dom. a Ventimiglia (Imperia).	Ravera Alfredo fu Attilio, minore sotto la patria potestà della madre Garelli *Caterina* di Giuseppe vedova Ravera, dom. in Ventimiglia (Imperia).
Rendita 5% (1935)	113424	310 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	375818	420 —	Cecere Michelina fu Francescantonio, moglie di Cotugno *Giovanni* fu Emanuele, dom. in Acerno (Salerno) vincolata per dote.	Cecere Michelina fu Francescantonio, moglie di Cotugno *Andrea Giovanni* fu Emanuele, dom. in Acerno (Salerno) vincolata per dote.
B. T. N. 5% (1951) Serie 53	52	cap. nom. 10.000 —	Berenzi *Giovanni* di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Rebecco d'Oglio (Cremona).	Berenzi *Giovanna* di Cesare, ecc. come contro.
Id. Serie 54	59	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 47	69	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5% (1935)	116832	rendita 1.200 —	Avalis Teresa di *Bartolomeo*, dom. in Piossasco (Torino), con usufrutto ad Avalis *Bartolomeo* fu Antonio, dom. in Bricherasio (Torino).	Avalis Teresa di *Giovanni Bartolomeo*, dom. in Piossasco (Torino), con usufrutto ad Avalis *Giovanni Bartolomeo*, dom. in Bricherasio (Torino).
Id.	116838	1.200 —	Avalis Ida di *Bartolomeo*, dom. in Bricherasio (Torino), con usufrutto come sopra.	Avalis Ida di *Giovanni Bartolomeo*, dom. in Bricherasio (Torino), con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	410455	10.500 —	Guicciardi Horace di Albano, dom. a Parigi, con usufrutto a Fedeli *Rosa* fu Giovanni vedova di Guicciardi Carlo, dom. a Roma.	Guicciardi Horace di Albano, dom. a Parigi, con usufrutto a Fedeli *Angela Rosa* fu Giovanni ved. di Guicciardi Carlo, dom. in Roma.
Cons. 3,50% (1906)	304998	1.750 —	Teppa-Olivier *Enrichetta*, minore sotto la tutela di Teppa-Chiolero Giovanni, dom, in Cantoira (Torino).	Teppa-Olivier *Maria Enrichetta*, minore, ecc. come contro.
Id.	311302	168 —	Come sopra, dom. in Ceres (Torino).	Come sopra, dom. in Ceres (Torino).
Id.	311556	31,50	Teppa-Olivier *Enrichetta*, minore sotto la tutela della madre Teppa Maddalena, dom. in Ceres (Torino).	Teppa-Olivier *Maria Enrichetta*, minore, ecc. come contro.
Id.	410758	3,50	*Olivieri Maria fu Enrico*, nubile, dom. a Cery (Torino).	Teppa-Olivier *Maria Enrichetta*, nubile, dom. a Cery (Torino).
Rend. 5% (1935)	224081	1.120 —	Della Volpe Maria fu Nicola, nubile, *dom. in Aversa (Caserta)*.	Della Volpe Maria fu Nicola, nubile, *interdetta sotto la curatela provvisoria di Della Volpe Domenico fu Nicola, dom. in Napoli*.
Id.	196667	1.285 —	De Rosa Antonio fu Francesco, dom. in Domodossola (Novara), con usufrutto a De Rosa *Carmela* fu Francesco vedova Sgambati, dom. a Domodossola (Novara).	Come contro, con usufrutto a De Rosa *Maria Carmela* fu Francesco vedova Sgambati, dom. a Domodossola (Novara).

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 febbraio 1953

(950) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Udine in data 27 settembre 1952, n. 53154, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine, è costituita come appresso:

Presidente:
Buono dott. Enrico, vice prefetto.

Componenti:
Tedeschi dott. Vincenzo, medico provinciale;
Forlini prof. dott. Euclide, docente in ostetricia e ginecologia;
Nicoletti dott. Guido, specialista in ostetricia;
Bierti Elisa, ostetrica condotta.

Segretario:
Vetritto dott. Martino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 febbraio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1057)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Napoli in data 2 aprile 1952, n. 5387, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotti vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli, è costituita come appresso:

Presidente:
Farina dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Tecce dott. Nicola, medico provinciale;
Morelli prof. dott. Antonio, docente in clinica e patologia medica;
Tangari prof. dott. Corrado, docente in clinica chirurgica;
De Crescenzo dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:
Ricciardi dott. Marcello.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 febbraio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1062)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Caserta, in data 7 giugno 1951, n. 27675, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
De Luca dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Taddei dott. Giordano, veterinario provinciale;
Cerruti prof. dott. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Colella prof. dott. Cataldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Marciariello dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:
Orabona dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 febbraio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1103)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Mantova, in data 24 marzo 1952, n. 10475, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Manova al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:

Fraenza dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:

Coppi dott. Renzo, veterinario provinciale;

Finzi prof. Guido, docente in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente in anatomia patologica veterinaria;

Morandi dott. Carlo, veterinario condotto.

Segretario:

Maniscalco dott. Egidio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 febbraio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1104)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Lecco (Como), Treviso, Paternò (Catania), Pordenone (Udine), Legnano (Milano), Casale Monferrato (Alessandria) e di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Albenga (Savona), Piove di Sacco (Padova) e Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Lecco (Como), Treviso, Paternò (Catania), Pordenone (Udine), Legnano (Milano), Casale Monferrato (Alessandria) e di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Albenga (Savona), Piove di Sacco (Padova) e Licata (Agrigento).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Province;

e) funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare, corredata ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia, dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono, inoltre, accludere alla domanda i documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli e documenti.

Gli aspiranti di cui alla lettera *e*), art. 2, del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) devono produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla prefettura, dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare.

I vice segretari devono inoltre esibire un certificato da cui risulti che ricoprono un posto di ruolo gerarchicamente superiore a quello dei capi ripartizione e che ad essi spetti per regolamento la effettiva sostituzione del segretario titolare.

I capi ripartizione devono produrre un certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare.

A corredo dei suddetti certificati i vice segretari e i capi ripartizione devono produrre altresì copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla prefettura;

2) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sia che vengano presentati per la prima volta, sia se allegati a precedenti domande di concorso.

Roma, addì 24 febbraio 1953

Il Ministro: SCELBA

(1070)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a cinquantatre posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (gruppo A, grado 10°) del ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1952, registro Interno n. 16, foglio n. 155, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 11 del regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi è così composta:

Presidente:

De Capua dott. Andrea, consigliere di Stato.

Componenti:

Pièche gen. Giuseppe, direttore generale dei Servizi antincendi;

Magnotti dott. ing. Vito, ispettore superiore dei Servizi antincendi;

Castagna prof. Arnaldo, professore universitario;

Piermarini dott. ing. Osvaldo, ufficiale di 1ª classe, comandante di Corpo.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Diego Balducci, 1° segretario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(1076)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a sei posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, e successive modificazioni, in particolare il regio decreto 16 maggio 1940. n. 771;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visti la legge 26 luglio 1929, n. 1397, la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945. n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e la legge 19 agosto 1948, n. 1180. concernenti i benefici a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicazione, ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra. dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernenti il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduci dalla deportazione e dallo internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 15 luglio 1950, n. 539, concernenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra e l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede la ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il decreto legislativo 5 luglio 1934, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni nei pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi ed in particolare l'art. 3 di essa;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1952 con nota n. 23003/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a sei posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di laurea in chimica, o chimica industriale, ovvero di diploma di ingegnere chimico od ingegnere industriale, che siano in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni; nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284. Dal concorso sono escluse le donne.

Alla data del presente decreto, gli aspiranti al concorso debbono aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35.

Detto limite di età è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 44 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età di 35 anni è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quella prevista dai numeri 1 e 2) del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il Ministro è giudice della ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un ulteriore termine per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare;

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) che accettano qualsiasi destinazione;

e) se intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo comma del paragrafo 3 dell'allegato programma di esame.

I candidati che vengano in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino tali titoli prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica, e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma di laurea e di abilitazione, o certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia autenticata da notaio, unitamente al certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto dell'eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare e, se siano stati invece riformati o dichiarati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24, contenente il visto di conferma del commissario di leva competente e legalizzato dal prefetto. Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o di assimilati ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24, dalla quale risulti, esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto. I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare mensione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra, il certificato dev'essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'articolo 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente, con firma del candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, in bollo da L. 24.

11. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, dovranno

presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata dal competente ufficio, in bollo da lire 40.

12. Documenti comprovanti eventuali titoli di preferenza agli effetti della nomina, nonchè tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

Art. 5.

La domanda e i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una delle Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, salvo sempre al Ministero di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dal dover produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza in territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo a Taranto: si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un generale delle Armi navali, presidente;

un professore di chimica di Università o dell'Accademia navale, membro;

un ufficiale superiore delle Armi navali, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

due funzionari del ruolo dei chimici delle Direzioni armi ed armamenti navali, membri;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame, la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da zero a cinque che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta, pratica ed orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova scritta, pratica e orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti ed aggiungendo a tale somma rapportata in ventesimi il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1953
Registro n. 3, *foglio n.* 237.

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte

1. Risoluzione di un problema comportante la conoscenza dei seguenti argomenti di chimica fisica (coefficiente 2):

Equazione di stato dei gas ideali. Il primo principio della termodinamica. Il secondo principio della termodinamica.

L'entropia. L'energia libera. L'entalpia o contenuto termico. Il potenziale termodinamico. Condizioni di equilibrio. Equazioni di Gibbs-Helmotz e di Clapeyron.

La velocità delle molecole e il numero di Avogadro.

I calori molecolari dei gas e la costante di Boltzman.

Sistemi ad un componente. I liquidi ed i gas reali (equazione di Van der Waals. Effetto Jole Thomson). Liquefazione. Punto critico ed il teorema degli stati corrispondenti.

Sistemi a due componenti. Soluzioni. Leggi e teorie sulle soluzioni diluite.

Miscugli binari. Tensioni parziali e totali; distillazione. Analisi termica.

Sistemi ternari.

I colloidi (definizione, proprietà e mezzi di indagine). I sistemi a più componenti e la regola delle fasi.

L'equilibrio chimico e la legge dell'azione delle masse. Reazioni gassose.

Reazioni eterogenee. Influenza della pressione su un equilibrio.

Termochimica. Il calore di reazione e la sua dipendenza dalla temperatura.

Calcolo del calore di formazione. L'affinità o lavoro massimo nei processi chimico-fisici. Variazione dello stato di equilibrio con la temperatura. L'azione della corrente elettrica sugli elettroliti. Leggi di Faraday. Equivalente elettrochimico.

Numeri di trasporto.

Conducibilità elettrica degli elettroliti. Leggi di Kohlrausch. Dissociazione elettrolitica e grado di dissociazione. Equilibrio fra joni.

Applicazione della legge di azione di massi agli equilibri degli joni. Costante elettrolitica. Forma degli elettroliti.

Esponente del jone idrogeno (ph). Metodi di determinazione del ph. Titolazioni potenziometriche e loro rappresentazione grafica.

Generazione di corrente degli elementi galvanici. La misura della f. e. m.

Elementi normali. Il potenziale degli elettrodi (teoria di Nernst). Catena di concentrazione. Vari tipi di elettrodi.

Catene di ossidazione e di riduzione.

Potenziali di ossidoriduzione (r. H.).

Metodi di misura di tale potenziale.

La polarizzazione delle pile. Accumulatori. Polarografo e sue applicazioni.

Le equazioni per i tre tipi fondamentali di reazioni. Reazioni riversibili.

Reazioni a catena. Influenza della temperatura sulla velocità di reazione.

Combustioni ed esplosioni.

2. — Svolgimenti di un tema su uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 2):

Fabbricazione industriale dell'acido solforico. Oleum e clorodine solforiche.

La fissazione dell'azoto atmosferico e i prodotti industriali che ne derivano.

I metalli leggeri e il loro impiego nella fabbricazione delle leghe di maggiore importanza.

Mettallurgia del ferro. Ghise. Acciai comuni e speciali.

Il cotone e la cellulosa arborea. Loro impiego nell'industria tessile e degli esplosivi.

La glicerina. Diversi procedimenti industriali per la sua fabbricazione. Suo impiego. Altri alcooli usati nella industria degli esplosivi.

Urotropina e pentacritrite. Loro sintesi industriale e prodotti di nitrazione.

L'industria del catrame di carbon fossile. Nitroderivati del fenolo e del toluolo.

Resine naturali e sintetiche. Fabbricazione ed impieghi.

L'industria degli olii minerali. Vaselina. Petrolio. Benzine naturali e sintetiche. Lubrificanti.

Grassi industriali, animali e vegetali. Industria del sapone.

Olio di lino. Gli standoli. Industria delle pitture e vernici.

Solventi e plastificanti organici che trovano impiego nella grande industria.

Acque. Analisi e tecnologia (durezza).

Combustibili fossili.

Cloro e derivati.

Sostanze chimiche di guerra più importanti (fosgene, iprite, arsine) e protezioni da esse.

3. Traduzione dal francese in italiano di un brano di chimica fisica e tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate.

In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa per la quale la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prove pratiche su miscela di sali

1. *Analisi qualitativa*: relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).

2. *Analisi quantitativa, comprendente almeno due determinazioni*: relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).

La Commissione può autorizzare per le due prove pratiche anzidette la consultazione di speciali trattati e determina la durata di esse.

Prova orale

A) Discussione sulle prove scritte e su quelle pratiche, nonchè argomenti di chimica fisica e di chimica tecnologica secondo il programma richiesto per le prove scritte (coefficiente 2).

B) Nozioni amministrative (coefficiente 1): ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Roma, addì 20 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

(1220)

Graduatoria del concorso per la nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la notificazione di concorso, in data 12 maggio 1952, registrata alla Corte dei conti il 26 maggio 1952, registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 343, relativa alla nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 settembre 1952, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i risultati degli esami quali risultano dai verbali della Commissione predetta;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per la nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, bandito con decreto Ministeriale in data 12 maggio 1952:

De Giorgio Francesco, punti 13,95.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1953
Registro n. 3 *Difesa-Marina, foglio n.* 62. — BONATTI

(1221)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di sedici allievi all'Accademia della guardia di finanza, bandito con decreto Ministeriale 22 gennaio 1952.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1952, registro n. 7 Finanze, foglio n. 190, col quale fu indetto, per l'anno scolastico 1952-53, un concorso per l'ammissione di sedici allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 22 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1952, registro n. 22 Finanze, foglio n. 67, modificato dal decreto Ministeriale 20 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1952, registro n. 26 Finanze, foglio n. 49;

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1952, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di otto sottufficiali in servizio effettivo nel Corpo della guardia di finanza al corso allievi ufficiali dell'Accademia del corpo stesso;

Visto l'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165;

Visto l'esito favorevole della visita medica di controllo, di cui all'art. 10, lettera *c*), del bando di concorso, cui sono stati sottoposti i primi diciotto candidati che hanno superato le prove scritte ed orali del concorso stesso;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di sedici allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno scolastico 1952-53:

1. Finizio Espedito, punti 14, nato il 2 settembre 1931;
2. Aveta Nicola, punti 14, nato il 2 ottobre 1931;
3. Soldi Gianenrico, punti 13,166, nato il 15 febbraio 1930;
4. Mazzoni Vasco, punti 13,166, nato il 19 luglio 1933;
5. Pontrelli Gioacchino, punti 13,111;
6. Patrone Emanuele, punti 13, nato il 3 settembre 1930;
7. Siragusa Lucio, punti 13, nato il 13 agosto 1932;
8. Castelli Sergio, punti 12,666, nato l'8 marzo 1931;
9. Caramanti Luciano, punti 12,666, nato il 17 dicembre 1932;
10. Angelo Salvatore, punti 12,333;
11. Campanelli Claudio, punti 12,166, nato l'11 dicembre 1930;
12. Longo Giovanni, punti 12,166, nato l'8 gennaio 1931;
13. Donalisio Candido, punti 12, in servizio nella Guardia di finanza dal 25 febbraio 1949;
14. De Cortes Antonio, punti 12, nato il 4 maggio 1930;
15. Nicolini Francesco, punti 12, nato l'11 marzo 1932;
16. Esposito Vincenzo, punti 11,666;
17. Ferrari Luciano, punti 10,666;
18. Corbisiero Carmine, punti 10,333;
19. Nuvole Angelo, punti 10,166.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Finizio Espedito
2. Aveta Nicola
3. Soldi Gianenrico
4. Mazzoni Vasco
5. Pontrelli Gioacchino
6. Patrone Emanuele
7. Siragusa Lucio
8. Castelli Sergio
9. Caramanti Luciano
10. Angelo Salvatore
11. Campanelli Claudio
12. Longo Giovanni
13. Donalisio Candido
14. De Cortes Antonio
15. Nicolini Francesco
16. Esposito Vincenzo

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei in soprannumero nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Ferrari Luciano
2. Corbisiero Carmine
3. Nuvole Angelo

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori, indicati nel precedente art. 2, sono ammessi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza, per effetto dell'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, i primi due candidati dichiarati idonei in soprannumero di cui al precedente art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 novembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 193. — LESEN

(1068)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 12 dicembre 1952, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a centocinquantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1953, n. 35, si è incorso nella seguente inesattezza che si rettifica come segue:

a pagina 663, in luogo di « Berretta » dott. Antonio, candidato di cui al n. 93 della graduatoria generale di merito, leggasi: « Barretta » dott. Antonio.

(1284)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Milano, incaricata dell'espletamento del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista, indetto con decreto Ministeriale 2 luglio 1952.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1952, n. 32, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1952 al registro n. 33, foglio n. 15, col quale è stato indetto un pubblico concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1953, n. 2903, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1953 al registro n. 36, foglio n. 108, con cui sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41/1/248/45936 in data 31 gennaio 1953;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista citato nelle premesse, l'ispettore capo Gasparini dott. ing. Mario è nominato presidente della Commissione esaminatrice del Compartimento di Milano in sostituzione dell'ispettore capo Sacco dott. ing. Francesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 febbraio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1953
Registro n. 37 *bilancio Trasporti, foglio n.* 46. — LA MICELA

(1222)

Assunzione in prova dei vincitori del concorso a posti di cantoniere, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1951

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, n. 750, registrato alla Corte dei conti addì 16 agosto 1951, bilancio Trasporti, registro n. 25, foglio n. 216, con il quale venne indetto un pubblico concorso per l'assunzione di milleseicento cantonieri in prova con assegnazione ai Compartimenti di Torino, Genova, Milano, Roma, Bari, Palermo e Cagliari;

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1952, n. 2531, registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1953, bilancio Trasporti registro n. 35, foglio n. 173, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei relative al concorso di cui sopra;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;

Vista la nota n. 43075/12106, in data 20 dicembre 1952, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto, che autorizza l'assunzione dei candidati risultati idonei, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali n. P.A.G. 41.1.208/57479 in data 11 febbraio 1953;

Decreta:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere in prova i vincitori del concorso citato nelle premesse, nonchè un ulteriore gruppo di candidati risultati idonei, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1953
Registro n. 37 *bilancio Trasporti, foglio n.* 41. — LA MICELA

(1088)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il precedente decreto 10 marzo 1950, n. 6738 San., con cui sono stati messi a concorso i posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1949;

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 1° giugno 1951, n. 20465.2/8928 e 8 maggio 1952, numero 20465.2/9487, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1951, n. 155 e 21 maggio 1952, n. 118, relativi alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti gli atti di detta Commissione e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Minutolo Antonino	punti	113,200
2. Trungadi Rocco	»	108,215
3. Antico Alfredo	»	107,351
4. Monteleone Camillo	»	103,480
5. Topa Domenico	»	94,655
6. Luppino Pietro	»	93,945
7. Votano Francesco	»	88,840
8. Cordopatri Cesare	»	87,760
9. Schirripa Nicola	»	86,995
10. Fazzari Agostino	»	86,475
11. Martorano Demetrio	»	85,905
12. Giurato Pier Nicola	»	85,552
13. Di Natale Domenico	»	83,895
14. Pellicone Giorgio	»	83,835
15. Polimeni Rocco	»	83,380
16. Carbone Rocco	»	80,580
17. Surace Antonino	»	80,058
18. Donato Michele	»	77,350
19. Tripodi Giuseppe	»	76,985
20. Nucera Francesco	»	75,615
21. Polimeni Francesco	»	75,088
22. Pirrotta Antonio	»	74,030
23. Alvaro Stefano	»	73,900
24. Crea Giuseppe	»	72,325
25. Calabrò Giuseppe	»	71,120
26. Lucà Antonio fu Raffaele	»	71,065
27. Calacoci Vincenzo	»	70,465
28. Sturniolo Paolo	»	70,225
29. Priolo Stefano	»	67,688
30. Pulitanò Ferdinando	»	67,640
31. Catizzone Luigi	»	67,448
32. Calogero Lorenzo	»	66,925
33. Prota Romolo	»	65,930
34. Mileto Domenico	»	63,450
35. Zampogna Biagio	»	62,775
36. Cotroneo Antonino	»	61,300
37. Cannizzaro Giuseppe	»	60,310
38. Lucà Antonio Giuseppe	»	60,250
39. Santangelo Giovanni	»	57,750
40. Russo Luigi	»	57,050
41. Gurnari Bruno	»	56,975
42. Pareo Antonio	»	55,200
43. Agostino Ettore	»	54,810
44. Sgroi Carmelo	»	54,550
45. Lapenna Vito	»	53,600

Art. 2.

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 24 febbraio 1953

Il prefetto: MOCCIA

(1179)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 23 agosto 1953, numero 38254, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta ostetrica del Consorzio Sambuco Pietraporzio Argentera è rimasta vacante di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Avalle Eunica, idonea al concorso suindicato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del Consorzio Sambuco Pietraporzio Argentera, con sede in Sambuco.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 19 febbraio 1953

Il prefetto: JOANNIN

(1071)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto l'avviso di concorso n. 50841 in data 31 dicembre 1951, per il conferimento di dieci posti di ostetrica condotta;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 luglio 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del concorso;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a dieci posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1951, nell'ordine come appresso indicato:

1. Minonzio Rosalia	punti	57,015	su 100
2. Stefanini Rosina	»	55,218	»
3. Vezzolo Giacomina	»	55,015	»
4. Marchesin Rita	»	53,031	»
5. Casali Neta (nata nel 1921)	»	52,656	»
6. Casagrande Amelia	»	52,656	»
7. Pennati Carolina	»	51,968	»
8. Frisieri Italia	»	51,468	»
9. Rauccio Rita	»	51,312	»
10. Ferrarin Olga	»	51,234	»
11. Tasso Maria	»	50,562	»
12. Fogliani Rosa	»	50,404	»
13. Ronchetti Adriana	»	50,234	»
14. Andreoli Ebe	»	50,125	»
15. Sciutto Maria	»	50,093	»
16. Petrocchi Miranda (nata 30-11-1923)	»	50,000	»
17. Corias Quirina (nata 4-6-1929)	»	50,000	»
18. Buzzoni Maria Teresa (nata 9 novembre 1930)	»	50,000	»
19. Tavecchio Teresina	»	49,984	»

20.	Piatesi Luciana	punti	49,921	su 100
21.	Conti Vilma	»	49,859	»
22.	Selva Liana	»	49,671	»
23.	Grassi Virginia	»	49,109	»
24.	Zorovich Antonia	»	49,062	»
25.	Avogadro Alessandra (coniugata)	»	49,000	»
26.	Goretti Anselmina	»	49,000	»
27.	Todisco Giuseppina	»	48,875	»
28.	Colombi Angela	»	48,781	»
29.	Corbani Barbara	»	48,765	»
30.	Zendri Lina	»	48,609	»
31.	Colombo Iiva	»	48,515	»
32.	Bernasconi Maria Teresa	»	48,156	»
33.	Forno Luigia (coniugata con prole)	»	47,968	»
34.	Tacchi Mariuccia	»	47,968	»
35.	Ballabio Elena	»	47,875	»
36.	Stella Pierina	»	47,781	»
37.	Trotti Adelina	»	47,734	»
38.	Preti Giuseppina	»	47,375	»
39.	Fasanotti Giuseppina	»	47,000	»
40.	Dalloli Rosa	»	46,921	»
41.	Strambini Natalina	»	46,703	»
42.	Fornili Aldina	»	46,625	»
43.	Ronchetti Gabriella	»	46,593	»
44.	Zazzeri Antonia	»	46,500	»
45.	Coppedé Elda	»	46,406	»
46.	Mariani Angela	»	46,218	»
47.	Monti Antonina	»	46,000	»
48.	Stefani Guerrina	»	45,984	»
49.	Locatelli Giulia (coniugata)	»	45,875	»
50.	Crippa Luigia	»	45,875	»
51.	Grisa Giuseppina	»	45,609	»
52.	Gatti Giuseppina	»	45,453	»
53.	Falsiroli Vittoria	»	45,375	»
54.	Cappettini Bruna	»	45,234	»
55.	Minelli Carla	»	45,187	»
56.	Allois Eugenia	»	45,046	»
57.	Fontana Benita	»	45,000	»
58.	Cornaggia Chiara	»	44,906	»
59.	De Simoni Maria	»	44,843	»
60.	Maggi Vittorina	»	44,822	»
61.	Mancini Emilia	»	44,625	»
62.	Battistessa Mariuccia	»	44,546	»
63.	Schenini Giovannetta	»	44,281	»
64.	Giangrandi Vittoria	»	44,187	»
65.	Plantamura Maria (nata 1924)	»	44,000	»
66.	Borgatelli Ersilia	»	44,000	»
67.	Ferri Pierina	»	43,859	»
68.	Cattina Letizia	»	43,734	»
69.	Morini Carmen	»	43,593	»
70.	Cappelletti Luisa	»	43,234	»
71.	Passamonti Flora	»	43,203	»
72.	Tovo Elide	»	43,156	»
73.	Biscuola Ofelia	»	42,937	»
74.	Mazzetti Maria	»	42,890	»
75.	Biscuola Florina (coniugata)	»	42,875	»
76.	Annovazzi Luigia	»	42,875	»
77.	Maderna Ermanna	»	42,781	»
78.	Testoni Lina	»	42,734	»
79.	Papi Angela	»	42,718	»
80.	Negri Nennella	»	42,671	»
81.	Carnelli Regina	»	42,625	»
82.	Quasso Maria	»	42,375	»
83.	Zanotti Mercedes	»	42,296	»
84.	Cipelli Ambrogina	»	42,187	»
85.	Bardi Miria	»	42,140	»
86.	Cattadori Adriana	»	42,000	»
87.	Scotti Anna Maria	»	41,953	»
88.	Cazzatello Lucia	»	41,671	»
89.	Romeo Angela	»	41,625	»
90.	Balestra Anna	punti	41,546	su 100
91.	Bersellini Alessandra	»	41,406	»
92.	Granata Teresa	»	41,250	»
93.	Gallegioni Lina	»	41,218	»
94.	Riganti Leonilde	»	41,156	»
95.	Teppa Pierina	»	41,031	»
96.	Zucchi Dirce	»	40,937	»
97.	Angeli Lara	»	40,579	»
98.	Cappelli Silvana	»	40,578	»
99.	Pedrazzani Domenica	»	40,546	»
100.	Giordani Giovanna	»	40,000	»
101.	Braga Piera	»	39,562	»
102.	Bedini Iolanda	»	39,250	»
103.	Anselmi Alessandra	»	39,000	»
104.	Testa Anna	»	38,593	»
105.	Meneghel Lucia	»	38,343	»
106.	Ravelli Giulia	»	38,000	»
107.	Cremonini Maria	»	38,000	»
108.	Mengardo Ebe	»	37,468	»
109.	Molinari Isolina	»	37,425	»
110.	Speroni Piera	»	37,375	»
111.	Negri Letizia	»	37,234	»
112.	Pasini Maria	»	36,218	»
113.	Caprotti Clementina	»	36,000	»
114.	Rossi Lucia	»	35,578	»
115.	Monterubbianesi Maria	»	35.000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 27 febbraio 1953

Il prefetto: GAIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate al concorso a dieci posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1951;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale delle sedi alle quali le candidate hanno chiesto di essere assegnate;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso indicato in premessa, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Minonzio Rosalia: Bellagio;
2) Stefanini Rosina: Bosisio Parini;
3) Vezzolo Giacomina: Montrasio;
4) Marchesin Rita: Albavilla-Alserio;
5) Casali Neta: Lieto Colle-Gironico;
6) Casagrande Amelia: Casnate con Bernate-Luisago-Grandate;
7) Pennati Carolina: Dolzago-Castello Brianza;
8) Frisieri Italia: Santa Maria Rezzonico;
9) Rauccio Rita: Esino Lario;
10) Ferrarin Olga: Vendrogno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 27 febbraio 1953

Il prefetto: GAIA

(1177)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.